

La legge italiana di adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale

di **Claudia Pivideri** - dottoranda in Ordine Internazionale e Diritti Umani, Università La Sapienza di Roma.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Obbligo generale di cooperazione e sue eccezioni. – 3. Gli attori della cooperazione. – 4. Cooperazione nello svolgimento di attività istruttorie. – 5. Cooperazione in materia di consegna. – 6. Esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale. – 7. Delitti contro la Corte penale internazionale. – 8. Conclusioni.

1. Introduzione

A tredici anni dalla ratifica dello Statuto di Roma (l. n. 232/1999), lo scorso 20 dicembre 2012 il Parlamento italiano ha finalmente approvato la legge n. 237 recante norme di adeguamento dell'ordinamento italiano allo Statuto di Roma, trattato istitutivo la Corte penale internazionale (di seguito CPI)¹.

Il testo di legge, tralasciando la parte relativa al diritto penale sostanziale, si limita a considerare gli aspetti procedurali relativi al rapporto tra la giurisdizione italiana e quella della Corte. Esso si occupa infatti di disciplinare solamente la cooperazione giudiziaria e l'esecuzione interna dei provvedimenti del tribunale internazionale, nonché di introdurre nel codice penale italiano i reati contro l'amministrazione della CPI così come previsto dall'art. 70 dello Statuto di Roma.

Si tratta di un testo relativamente semplice che, in ragione della dimensione "verticale" che caratterizza il rapporto di cooperazione con la CPI, elide o ridimensiona alcuni degli elementi classicamente presenti nel contesto di forme di cooperazione "orizzontali", tipiche dei rapporti tra Stati. Per tutto ciò che da esso non è espressamente previsto, il provvedimento rinvia invece alle disposizioni codicistiche in materia di estradizione, rogatorie internazionali ed effetti delle sentenze penali straniere².

D'altro canto, pur ispirata dall'esigenza di garantire la piena cooperazione con la CPI, la legge italiana di adeguamento contiene una serie di *caveat* che, se in larga parte appaiono in linea con le

¹ Legge 20 dicembre 2012, n. 237, Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, GU n. 6 dell'8.1.2013, entrata in vigore il 23 gennaio 2013.

² Art. 3, l. 237/2012.

disposizioni dello Statuto di Roma, in alcune circostanze sembrano assegnare una eccessiva discrezionalità agli attori italiani della cooperazione.

2. *Obbligo generale di cooperazione e sue eccezioni*

Oltre a rispondere all'obbligo di fornire piena cooperazione alla CPI nello svolgimento di indagini e azioni giudiziarie³, l'adozione della legge n. 237/2012 adempie a quanto previsto dall'art. 88 dello Statuto di Roma ovvero all'obbligo per ciascuno Stato parte di predisporre nel proprio ordinamento procedure appropriate per realizzare tutte le forme di cooperazione previste dallo Statuto.

Rilevante in questo senso è l'art. 1 della legge n. 237/2012, il quale sancisce l'obbligo generale dello Stato italiano di cooperare con la CPI nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto di Roma. A controbilanciare questa apparentemente incondizionata disponibilità dell'Italia a cooperare con la Corte, tuttavia, rileva la constatazione di come la legge di adattamento, già nei suoi primi articoli, contenga una serie di limitazioni volte a circoscrivere la portata del provvedimento e dunque le forme di cooperazione ammesse⁴.

Il primo e più importante *caveat* posto dalla legge n. 237/2012 è che tutte le attività di cooperazione con la CPI avvengano nel pieno rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Tradizionale limite nell'ambito delle attività di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale⁵, la formula relativa al rispetto dei principi fondamentali ricorre in varie parti della legge di adattamento, sia nell'ambito di disposizioni a carattere generale (artt. 1 e 3) sia in riferimento a specifiche forme di cooperazione (artt. 13 e 16). Contrariamente allo Statuto, il quale prevede che tale limite sia eccepibile solamente riguardo a quelle che nel testo statutario sono definite "altre forme di cooperazione" (art. 93, par. 3), la legge italiana vincola al rispetto dei principi fondamentali anche la cooperazione in materia di consegna di individui ricercati dalla Corte e l'esecuzione dei provvedimenti della Corte. Così facendo, la legge di adeguamento non solamente concede all'autorità giudiziaria nazionale un margine di apprezzamento in tema di consegna ed esecuzione dei provvedimenti non previsto dallo Statuto, ma in qualche modo disconosce la specificità degli obblighi di cooperazione con la Corte rispetto a quelli vigenti nelle tradizionali forme di assistenza giudiziaria interstatali.

Un secondo, sebbene non meno problematico, limite all'attività di cooperazione con la CPI dettato dalla legge di adeguamento è costituito dalla tutela della sicurezza nazionale. Previsto dallo stesso Statuto di Roma agli artt. 72 e 93(4), tale limite è esplicitato all'art. 5(2) della legge n. 237/2012 il quale prevede che qualsiasi attività di cooperazione, tra cui anche la trasmissione di atti o documenti alla Corte, venga sospesa qualora il Ministro degli esteri la ritenga pregiudizievole per la sicurezza del Paese. In una siffatta ipotesi, l'articolo in questione prevede che si proceda con

³ Art. 86, Statuto di Roma.

⁴ E. GUARDUCCI, C. TUCCIARELLI, *Il parziale adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale nella legge n. 237 del 2012*, in *Federalismi.it*, 2013, n. 1, p. 9 ss.

⁵ Si vedano in particolare gli articoli 705, 720, 723 e 733 del codice di procedura penale.

l'iter di cui all'art. 72 dello Statuto di Roma, in base al quale la CPI e lo Stato si attivano per risolvere di concerto la questione. Benché la soluzione adottata sia in linea con quanto previsto dallo Statuto di Roma, sarebbe stato, tuttavia, auspicabile che la legge contenesse una disposizione chiara volta a dirimere a favore della Corte i casi di contrasto irrisolvibile rispetto all'ammissibilità di ragioni di sicurezza per opporsi ad una specifica richiesta di cooperazione⁶. In particolare, sarebbe stato opportuno prevedere che, nell'ipotesi in cui la Corte concluda che un rifiuto basato su ragioni di sicurezza nazionale sia contrario agli obblighi dello Statuto (art. 72, par. 7(a)(ii)), le autorità nazionali riprendano prontamente le attività di cooperazione.

Infine, l'ultimo limite individuato dalla legge di adeguamento all'attività di cooperazione con la CPI è l'eventuale mancanza di consenso dello Stato terzo da cui siano state acquisite o ricevute informazioni con vincolo di segretezza⁷. Ancora una volta, la norma italiana rinvia alla pertinente disposizione statutaria relativa alla procedura da seguire qualora si verifichi tale eventualità (art. 73, Statuto di Roma).

3. Gli attori della cooperazione

Ai sensi della legge n. 237/2012, le modalità di cooperazione tra lo Stato italiano e la CPI riguardano essenzialmente quattro aspetti: lo svolgimento di attività istruttorie in Italia; la consegna alla Corte di individui destinatari di mandati d'arresto o condannati in via definitiva; l'esecuzione in Italia di provvedimenti della Corte; le richieste alla Corte presentate dalle autorità giudiziarie italiane.

A prescindere dalle modalità, gli organi nazionali che la legge n. 237/2012 individua come competenti in materia di cooperazione con la CPI sono il Ministro della giustizia, quale organo politico, e la Corte di appello di Roma e il suo Procuratore generale, quali autorità giudiziarie⁸. Salvo quanto espressamente previsto dalla legge, per tutti gli aspetti legati alla consegna, alla cooperazione e all'esecuzione delle pene essi agiscono nel rispetto delle disposizioni del libro XI del codice di procedura penale italiano, titoli II (estradizione), III (rogatorie internazionali) e IV (effetti delle sentenze penali straniere).

Lasciando alle sezioni successive l'analisi delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna delle modalità di cooperazione indicate, in via generale è possibile osservare come l'art. 2 della legge affidi al Ministro della giustizia il compito di autorità centrale per la cura dei rapporti di

⁶ B. BROOMHALL, C. KREB, *Implementing Cooperation Duties under the Rome Statute: A Comparative Synthesis*, in C. KREB et al. (eds), *The Rome Statute and Domestic Legal Orders. Volume II: Constitutional Issues, Cooperation and Enforcement*, Baden-Baden/Ripa di Fagnano Alto, Nomos Verlagsgesellschaft/il Sirente, 2005, p. 525 ss. V. anche M. CASTELLANETA, *La cooperazione tra Stati e tribunali penali internazionali*, Bari, Cacucci Editore, 2002; E. ZANETTI, "La cooperazione con la Corte penale internazionale nella legge italiana di adeguamento (l. n. 237 del 2012)", in *Processo penale e giustizia*, 2013, pp. 81-92.

⁷ Art. 5(1), l. 237/2012.

⁸ Ai sensi dell'art. 23 della legge, nei casi di richiesta di cooperazione relativa a reati commessi da militari italiani in servizio o in loro danno, le funzioni della Corte di appello di Roma e del Procuratore generale sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.

cooperazione con la Corte, compito che, ove necessario, potrà essere svolto in sinergia con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia è quindi affidato il compito di ricevere e dar seguito alle richieste di cooperazione e assistenza provenienti dalla Corte, assicurandone il carattere riservato nonché la rapida e corretta esecuzione. Nel caso di domande di cooperazione concorrenti, spetta sempre al Ministro stabilire l'ordine di precedenza, così come sarà di sua competenza presentare alla CPI atti e richieste provenienti dalle autorità giudiziarie italiane.

4. Cooperazione nello svolgimento di attività istruttorie

L'art. 4 della legge italiana di adeguamento stabilisce che ogni richiesta formulata dalla CPI debba essere inoltrata dal Ministro della giustizia al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, il quale avrà il compito di darvi seguito in prima persona ovvero di prestare la sua assistenza al Procuratore della CPI nella conduzione di attività investigative sul territorio italiano.

Nel caso la richiesta di cooperazione abbia come oggetto attività di indagine o di acquisizione di prove, il Procuratore generale chiede alla Corte di appello di darvi esecuzione, mentre le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla CPI e sono da lui direttamente eseguite.

Su richiesta della CPI, inoltre, le autorità giudiziarie dispongono l'accompagnamento coattivo dinanzi ad essa delle persone di cui all'art. 133 c.p.p. (il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate), le quali, sebbene citate, non siano comparse. Peraltro, nel caso in cui, in esecuzione di una richiesta di assistenza della CPI, sia necessaria la citazione di una delle persone ora menzionate o di un imputato che in quel momento si trovino all'estero, l'art. 6 della legge garantisce a questi ultimi la temporanea immunità per i fatti antecedenti alla notifica della citazione.

Per quanto concerne le richieste di assistenza provenienti dalla CPI aventi ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, l'art. 5 della legge n. 237/2012 stabilisce che l'autorità giudiziaria ne dia esecuzione trasmettendo al Ministro della giustizia, anche in deroga all'obbligo del segreto, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. Come già ricordato, tuttavia, è vietata la trasmissione alla CPI di atti o documenti acquisiti all'estero in forma riservata per i quali non si sia ottenuto il previo consenso alla consegna dello Stato da cui tali informazioni provengono. Allo stesso modo, la trasmissione di atti e documenti, così come di qualsiasi altra forma di cooperazione giudiziaria, è sospesa nel caso in cui il Ministro della giustizia, previa intesa con gli altri Ministri interessati, ne reputi l'espletamento pregiudizievole per la sicurezza nazionale⁹.

La legge, infine, disciplina anche la procedura da seguire nel caso di richieste di cooperazione presentate alla CPI dall'autorità giudiziaria italiana (art. 8). Tali istanze, che potranno riguardare richieste di assistenza nello svolgimento di un'indagine o un processo relativo ad un crimine

⁹ V. *supra*, par. 2 relativo all'obbligo generale di cooperazione e sue eccezioni.

rientrante nella giurisdizione della CPI ovvero un reato grave previsto dalla legislazione italiana, dovranno essere inviate dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma al Ministro della giustizia per l'inoltro alla CPI. Ove applicabili, si osservano le norme del codice di procedura penale relative alle rogatorie all'estero.

5. Cooperazione in materia di consegna

Ai sensi dell'art. 89 dello Statuto di Roma, ogni Stato parte ha l'obbligo di adempiere alle richieste di cooperazione provenienti dalla CPI per l'arresto e la consegna di individui da questa ricercati. In questo senso, se si considera che l'art. 63 dello Statuto di Roma dispone che l'imputato sia presente nell'ambito dei procedimenti davanti alla CPI¹⁰, la collaborazione degli Stati parte nel contesto di questa particolare tipologia di richieste di cooperazione risulta oltremodo essenziale.

Nell'ambito della legge italiana di adeguamento, le modalità di cooperazione relative alla consegna di una persona raggiunta da un mandato di arresto emesso dalla Corte ai sensi dell'art. 58 dello Statuto ovvero da una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva sono disciplinate dal Capo II. In forza dell'art. 11, in particolare, qualora si verifichi una delle due ipotesi menzionate, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma chiede alla medesima Corte di appello, che provvede con ordinanza ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 719 c.p.p., l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Al più presto e comunque entro tre giorni dall'esecuzione della misura, il presidente della Corte di appello deve quindi provvedere all'identificazione e alla verifica dell'eventuale consenso alla consegna da parte della persona oggetto della misura.

Appare opportuno notare come, conformemente a quanto previsto dallo Statuto di Roma all'art. 59(4), in questo stadio le autorità italiane non godano di alcuna discrezionalità rispetto all'applicazione della misura richiesta dalla CPI. In particolare, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, il giudice italiano non è competente a verificare né se sussistano fondati motivi per ritenere che la persona interessata abbia commesso un crimine di competenza della Corte (art. 58(1)(a) dello Statuto) né se siano presenti le necessarie condizioni di applicabilità (art. 58(1)(a) dello Statuto).

In conformità con quanto previsto dall'art. 59(3) dello Statuto di Roma, poi, l'art. 11(3) della legge italiana prevede che la persona destinataria della misura della custodia cautelare in carcere possa presentare richiesta per la concessione della libertà provvisoria in merito alla quale la Corte di appello, dopo le opportune comunicazioni alla CPI, si pronuncia con ordinanza. In caso di pronuncia favorevole, la Corte di appello potrà, allo scopo di assicurare la consegna, condizionare la libertà provvisoria al rispetto di alcune prescrizioni quali il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto o l'obbligo di dimora.

La misura della custodia in carcere, che in ogni caso può essere sostituita quando ricorrano gravi motivi di salute, può essere revocata solamente nel caso in cui si verifichi una delle quattro ipotesi

¹⁰ Si vedano, tuttavia, le recenti modifiche alle Regole di procedura e di prova adottate dall'Assemblea degli Stati parte, Risoluzione ICC-ASP/12/Res.7 del 27 novembre 2013.

indicate all'art. 12 della legge. In particolare, questo può avvenire se dall'inizio dell'esecuzione della misura sia trascorso un anno senza che la Corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna; se la Corte d'appello si sia pronunciata negativamente sulla consegna; se, trascorsi venti giorni dal consenso dell'interessato, il Ministro della giustizia non abbia ancora provveduto con decreto a disporre la consegna e se, trascorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della CPI, questa non sia avvenuta.

Da ultimo, sempre in connessione alla misura della custodia in carcere, l'art. 14 della legge disciplina la possibilità di una sua applicazione provvisoria su specifica richiesta della CPI ovvero anche prima che da quest'ultima sia pervenuta una formale richiesta di consegna¹¹. L'applicazione di tale misura, secondo le modalità di cui sopra, si considera tuttavia revocata se entro trenta giorni dalla sua esecuzione la CPI non richieda la consegna della persona detenuta.

Per quanto concerne invece la procedura per la consegna, è innanzitutto da valutare positivamente la scelta del legislatore italiano di non lasciare alcuna discrezionalità al Ministro degli esteri, organo politico, rispetto all'effettiva esecuzione del provvedimento di consegna, così come invece avviene nell'ambito delle procedure di estradizione interstatali (art. 708 c.p.p.)¹². Ai sensi della legge n. 237/2012, infatti, una volta ricevuto il verbale che dà atto del consenso della persona interessata ovvero la favorevole decisione definitiva da parte delle autorità giudiziarie, il Ministro della giustizia non può che provvedere con decreto alla consegna¹³.

Nello specifico, la procedura in merito a quest'ultima, demandata interamente agli organi giudiziari, richiede una decisione della Corte di appello di Roma, anche in questo caso ricorribile in Cassazione. In questo ambito, un primo limite all'obbligo di consegna, peraltro specificamente stabilito dallo Statuto di Roma, è la possibilità prevista per Corte di appello di richiedere l'acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'art. 91(2)(c) dello Statuto. In questo senso, pur non indicando uno standard probatorio specifico ai fini della decisione, la disposizione, richiamando la facoltà per il giudice italiano di richiedere alla CPI informazioni addizionali, garantisce a quest'ultimo una certa discrezionalità nel determinare il *quantum* della prova necessario ai fini della consegna.

Accanto a questo primo limite, la legge italiana stabilisce che la consegna possa essere negata in altre quattro ipotesi ben determinate. In particolare, ai sensi del terzo comma dell'art. 13, il giudice italiano ha facoltà di opporvisi nel caso in cui la CPI non abbia effettivamente emesso nei confronti della persona interessata un mandato di arresto o una sentenza definitiva di condanna, o non vi sia corrispondenza tra l'identità della persona richiesta e quella della persona oggetto della procedura di consegna. Inoltre, per la Corte di appello sarà possibile negare la consegna qualora essa ritenga che la richiesta della CPI contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale ovvero se in Italia è stata pronunciata sentenza irrevocabile per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona. Nel caso si verifichi quest'ultima ipotesi, la quale fa

¹¹ Artt. 59(1) e 92, Statuto di Roma.

¹² B. BROOMHALL, C. KREB, *op. cit.*, p. 523.

¹³ Art. 13(7), l. n. 237/2012.

espressamente riferimento ad una eccezione alla consegna connessa ad una potenziale violazione del principio del *ne bis in idem*, si applica quanto previsto dall'art. 89(2) dello Statuto di Roma.

Appare rilevante in questo ambito notare come l'Italia abbia optato per non includere nella legge di adeguamento alcuni dei presupposti che tipicamente impediscono di accogliere una richiesta di estradizione, primo tra tutti il principio della doppia incriminazione, in base al quale il fatto per cui viene richiesta l'extradizione deve essere penalmente illecito sia per l'uno che per l'altro Stato (art. 13(2) c.p.)¹⁴. Secondo alcuni autori, tuttavia, considerato il mancato adeguamento sul fronte del diritto penale sostanziale, l'assenza di un siffatto criterio causerebbe non solamente problemi di coordinamento della legge n. 237/2012 con la norma codicistica che lo prevede; ma anche di coerenza interna della stessa, dato che il principio della doppia incriminazione può a giusto titolo essere considerato un principio fondamentale dell'ordinamento¹⁵.

A parere di chi scrive, tuttavia, anche in assenza di fattispecie penali interne corrispondenti ai crimini internazionali di competenza della CPI, l'apparente incongruenza tra la deroga al principio della doppia incriminazione della legge n. 237/2012 e la corrispondente norma codicistica, può essere risolta in due modi. Il primo, di carattere più tecnico, è considerare che il principio della doppia incriminazione si dia per rispettato quando la condotta è penalmente rilevante in entrambi gli ordinamenti, a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto¹⁶. In questo senso, considerato che la quasi totalità dei reati di competenza della CPI ha ad oggetto condotte comunque penalmente rilevanti per l'ordinamento nazionale, l'articolo 13 c.p. non sarebbe violato. Il secondo, sarebbe interpretare la legge n. 237/2012 alla luce di quanto specificato dall'art. 102 dello Statuto di Roma in merito alla diversità di uso dei termini "consegna" ed "extradizione"¹⁷. Espressione di una differenza non meramente terminologica, ma anche e soprattutto sostanziale volta a riconoscere l'alterità delle forme di cooperazione degli Stati con la CPI rispetto alle classiche forme di cooperazione giudiziaria interstatali, una siffatta interpretazione permetterebbe di aggirare la potenziale incongruenza della legge n. 237/2012 con l'art. 13 c.p., evitando in sostanza l'applicazione di quest'ultimo, nonché di orientare ad una lettura *Court-friendly* tutte le disposizioni dalla legge di adattamento italiana¹⁸.

¹⁴ Accanto al principio di doppia incriminazione e all'esigenza di rispetto dei principi fondamentali accolti nel sistema italiano, altri limiti in materia di estradizione previsti dall'ordinamento nazionale sono il divieto di estradare il cittadino, salvo quando questo sia espressamente previsto da convenzioni internazionali (art. 26(1) Cost.); il divieto di estradizione per reati politici, tanto per il cittadino (art. 26(2) Cost; art. 13(4) cp.) quanto per lo straniero (art. 10(4) Cost.; art. 698(1) c.p.p.); il principio di specialità (art. 699 c.p.p.); il principio del *ne bis in idem* (art. 705 c.p.p.).

¹⁵ M. CASTELLANETA, *Nuova legge sulla cooperazione. Luci e ombre tra Italia e Corte penale internazionale*, in *Affari internazionali.it*, 03 gennaio 2013, (accessibile al sito www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2216, consultato il 28 febbraio 2014).

¹⁶ E. GUARDUCCI, C. TUCCIARELLI, *op. cit.*, p. 19 ss.

¹⁷ Art. 102, Statuto di Roma: "Ai fini del presente Statuto: a) "consegna" significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in applicazione del presente Statuto; b) "extradizione" significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o della legislazione nazionale".

¹⁸ I. CARACCILO, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*, Napoli, Editoriale scientifica, 2000, p. 226 ss.

6. Esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale

L'ipotesi in cui lo Stato italiano dovrà cooperare con la CPI mediante l'esecuzione sul proprio territorio di provvedimenti definitivi adottati da quest'ultima è disciplinata dal Capo III della legge n. 237/2012.

Innanzitutto, come già precedentemente indicato, si stabilisce che il giudice competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento della CPI è la Corte di appello di Roma. L'art. 16 tratta specificamente il caso in cui l'Italia sia designata come Paese di espiazione di una pena detentiva in conseguenza di una sentenza di condanna definitiva emessa dalla CPI. In tale circostanza, il Ministro della giustizia si attiva per il riconoscimento della sentenza presso la Corte di appello di Roma. Sul riconoscimento si pronuncia la Corte di appello con sentenza, previo procedimento in camera di consiglio. La decisione della Corte, soggetta a ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 734(2) c.p.p., può negare il riconoscimento di una sentenza della CPI solamente in tre ipotesi. Riprendendo in maniera quasi identica le ragioni opponibili alla consegna di una persona alla Corte, il mancato riconoscimento di una sentenza definitiva della Corte può avvenire solamente qualora questa non sia divenuta irrevocabile ai sensi dello stesso Statuto di Roma; contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, ovvero si accerti che per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è già stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna in Italia.

Nell'eventualità in cui la sentenza della CPI sia riconosciuta, l'art. 17 stabilisce che l'esecuzione della pena sarà regolata dalle norme dell'ordinamento penitenziario italiano, in conformità allo Statuto di Roma e al Regolamento di procedura e di prova della Corte. Il Ministro della giustizia, inoltre, previa comunicazione alla CPI, potrà disporre l'applicazione del regime carcerario speciale di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, nonché di alcune disposizioni relative al dibattimento previste dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Conformemente all'art. 105 dello Statuto di Roma, l'art. 18 della legge n. 237/2012 attribuisce alla CPI il potere di controllo sull'esecuzione della pena. Oltre ad avere l'obbligo di comunicare immediatamente alla CPI qualsiasi circostanza rilevante concernente il condannato, il Ministro della giustizia trasmette tempestivamente alla CPI le richieste del reo relative all'accesso a benefici o a misure alternative alla detenzione. Qualora la Corte non ritenesse il condannato idoneo ad accedervi, il Ministro ha la facoltà di richiedere il trasferimento del detenuto in un altro Stato.

Per quanto concerne, infine, l'esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione disposti dalla CPI, l'art. 21 della legge italiana di adeguamento stabilisce che sia la Corte d'appello, su richiesta del Procuratore generale, a provvedere all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi del condannato. Fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, i beni confiscati sono messi a disposizione della CPI dal Ministro della giustizia tramite una procedura individuata da apposito decreto. Sempre l'art. 21, inoltre, dispone che gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il

risarcimento di persone ingiustamente arrestate o condannate vadano eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dallo Statuto. Per qualsiasi difficoltà insorta nell'esecuzione dei precedenti provvedimenti, si applica infine l'art. 23 che disciplina la procedura di consultazione da instaurarsi con la CPI.

7. Delitti contro la Corte penale internazionale

Come unico intervento sul fronte del diritto penale sostanziale, l'art. 10 della legge di adeguamento italiano recepisce quanto previsto dall'art. 70(4)(a) dello Statuto di Roma nella parte in cui si richiede agli Stati parte di estendere le norme del proprio diritto penale che sanzionano i reati contro l'integrità dei propri procedimenti investigativi e giudiziari anche ai reati contro l'amministrazione della giustizia della Corte.

Le novelle apportate al codice penale dall'art. 10, in particolare, hanno come obiettivo quello di estendere l'ambito applicativo di alcuni delitti anche a condotte commesse da o a danno di funzionari della CPI¹⁹. Il primo intervento in questo senso riguarda l'art. 322-*bis* c.p., a cui viene aggiunto un quinto comma che estende il novero di coloro che possono compiere i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione e corruzione anche ai membri, funzionari e altri soggetti equiparati della CPI.

In secondo luogo, viene introdotto nel codice penale l'art. 343-*bis*, il quale include i medesimi soggetti di cui sopra tra il novero dei possibili destinatari dei delitti sanzionati dagli artt. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale), 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), e relative aggravanti (art. 339), nonché degli artt. 342 (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo e giudiziario) e 343 (Oltraggio a un magistrato in udienza).

Infine, varie disposizioni del codice penale riconducibili ai delitti contro l'amministrazione della giustizia sono state modificate al fine di consentirne l'applicazione anche nell'ambito dei procedimenti giudiziari condotti davanti alla CPI. Trattasi, nello specifico, degli artt. 368 (Calunnia), 371-*bis* (False informazioni al pubblico ministero), 372 (Falsa testimonianza), 374 (Frode processuale), 374-*bis* (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria), 377 (Intralcio alla giustizia), 378 (Favoreggiamento personale) e 380 (Patrocinio o consulenza infedele).

8. Conclusioni

Sebbene tralasci la fondamentale questione dell'adeguamento alle norme di diritto penale sostanziale contenute nello Statuto di Roma, la legge n. 237/2012 rappresenta un tassello essenziale per il positivo sviluppo dei rapporti tra Italia e CPI.

¹⁹ E. GUARDUCCI, C. TUCCIARELLI, *op. cit.*, p. 17 ss.

Dando seguito a quanto espressamente previsto dallo Statuto di Roma all'art. 88, il testo di legge predispose una serie di procedure atte a realizzare tutte le forme di cooperazione e assistenza giudiziarie indicate nel capitolo IX dello Statuto: lo svolgimento di attività istruttorie in Italia; la consegna alla Corte di individui destinatari di mandato di arresto ovvero condannati in via definitiva; l'esecuzione in Italia di provvedimenti della Corte; le richieste alla Corte presentate dalla autorità giudiziarie italiane.

Pur ricalcando in buona misura il modello di cooperazione "orizzontale" in materia di assistenza giudiziaria internazionale in campo penale, il provvedimento non poteva non tenere conto della "verticalità" delle forme di cooperazione imposta dalla particolare natura della Corte, organo giurisdizionale internazionale alla cui creazione lo stesso Stato italiano ha contribuito. Proprio in ragione del carattere peculiare della Corte, nella legge di adeguamento italiana molti degli elementi caratterizzanti la cooperazione interstatale non trovano ragion d'essere ovvero sono stati ridimensionati. Il principio di doppia incriminazione e il ruolo dell'organo politico costituiscono rispettivamente esempi dell'una e dell'altra tendenza.

Accanto a queste positive considerazioni, tuttavia, nel dettare quelli che sono i limiti alle attività di cooperazione con la CPI, in alcuni punti la legge italiana va oltre quanto disposto dallo Statuto, assegnando alle autorità nazionali margini di discrezionalità da questo non previsti.